

Allegato A'

PSR Calabria 2007 – 2013 – PIAR Viv'Amenity –
Progetti integrati per le Aree Rurali Annualità 2010 /2011

CITTA' DI VIBO VALENTIA


Prov. di Vibo Valentia

Oggetto : Progetto Def.-Esecutivo per la sistemazione delle strade rurali denominate: Ceramidio-Malacorona e Giampiera.

Committente: Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Tav. n.° - **10** – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I Progettisti:
Arch. Giuseppe Petruzza
Geom. Vincenzo Romeo



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

II PROGETTISTA:

II RUP:

INDICE DEL CAPITOLATO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

- Art. I – Premesse
- Art. II – Oggetto dell'appalto
- Art. III – Corrispettivo dell'appalto
- Art. IV – Obblighi dell'Appaltatore
- Art. V – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali –
- Art. VI – Cessione del contratto
- Art. VII – Subappalto
- Art. VIII – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
- Art. IX – Cauzione definitiva
- Art. X – Polizze assicurative
- Art. XI – Liquidazione dei Corrispettivi
- Art. XII – Domicilio dell'Appaltatore
- Art. XIII – Spese contrattuali
- Art. XIV – Registrazione
- Art. XV – Esclusione competenze arbitrali
- Art. XVI – Clausola anti-pizzo
- Art. XVII – Trattamento dei dati personali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte I - Descrizione delle lavorazioni

- Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto
- Art. 2 – Modalità di stipulazione dell'appalto
- Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
- Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere
- Art. 6 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 7 – Consegna dei lavori e inizio dei lavori
- Art. 8 – Tipologia d'intervento – penali- termine di esecuzione
- Art. 9 – Adempimenti specifici dell'appaltatore
- Art. 10 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa
- Art. 11 – Oneri e obblighi dell'Appaltatore
- Art. 12 – Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 13 – obblighi dell'Impresa in materia di sicurezza
- Art. 14 – Direttore tecnico di cantiere
- Art. 15 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori
- Art. 16 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti
- Art. 17 – Prezzi unitari – Revisione prezzi
- Art. 18 – Variazione delle opere progettate
- Art. 19 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi
- Art. 20 – Avvalimento. (art. 49 D.L. 163/2006)
- Art. 21 – Personale dell'impresa
- Art. 22 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori
- Art. 23 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

Parte III – Prescrizioni tecniche

- Art. 24 – Descrizione sommaria delle opere
- Art. 25 – Materiali in genere
- Art. 26 – Tracciamenti
- Art. 27 – Scavi
- Art. 28 – Formazione di rilevati
- Art. 29 – Scavi di sbancamento
- Art. 30 – Scavi a sezione obbligata
- Art. 31 – Pavimentazione stradale
- Art. 32 – Fondazione in misto stabilizzato
- Art. 33 – Conglomerati bituminosi a caldo per strati di collegamento e usura
- Art. 34 – Segnaletica verticale e orizzontale
- Art. 35 – Misurazione dei lavori
- Art. 36 – Disposizioni generali relativi ai prezzi dei lavori
- Art. 37 – Normativa antimafia
- Art. 38 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 39 – Riservatezza delle informazioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONTRATTO A MISURA

PSR Calabria 2007 – 2013 – PIAR Viv'Amenity –

Progetti integrati per le Aree Rurali Annualità 2010 /2011

Oggetto: Progetto Def.-Esecutivo per la sistemazione delle strade rurali denominate: Ceramidio-
Malacorona- Levrisi e Giampiera.

C.U.P. : E47H15001070006

CIG:6394986D61

Importo dei lavori	€	108.938,78
Costo del personale	€	9.000,00
Oneri della Sicurezza	€	2.020,90
Importo totale lavori e sicurezza	€	119.959,68
Somme a disposizione		
iva sui lavori 22%	€	26.391,13
Spese per gara	€	1.250,00
compensi tecnici 2%	€	2.399,19
TOTALE somme a disp.	€	30.040,32
TOTALE GENERALE	€	150.000,00

Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere

I lavori oggetto del presente intervento sinteticamente consistono nell'esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

- 1) Scavo di sbancamento e pulizia del piano stradale, pulizia delle cunette, sistemazione dei pozzetti ed attraversamenti;
- 2) Fornitura e posa in opera di cls per cunette e muretti ;
- 3) Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato per livellamento piano stradale;
- 4) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder) per ricarica del piano stradale, steso con vibrofinitrice o a mano, per uno spessore minimo compreso reso di 7 cm;

Art. 6 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

– aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

– di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

– di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 7 – Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP. (d.P.R. 207/2010); in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 155 del regolamento generale sui ll.pp. (d.P.R. 207/2010).

Art. 8 – Tipologia di intervento e individuazione delle prestazioni – Penali – Termine di esecuzione

I lavori che andranno ad eseguirsi sono del tipo :

- a) Lavoro programmato: individuato, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Ufficio tecnico comunale concordando con esso, tempi e modi di esecuzioni. Da iniziarsi, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla data di comunicazione.

L'appaltatore per il tempo che impiegherà per l'inizio dei lavori, oltre il termine stabilito, deve sottostare ad una penale pari allo 0,5% per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificati al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuali danni indiretti provocati.

Si dichiara espressamente che per tutti gli oneri sopra specificati, compreso il servizio di reperibilità di tutti i dipendenti dell'impresa, necessario per garantire tempestivamente qualsiasi tipo di intervento richiesto, si è tenuto conto

Nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco, non spetterà quindi altro compenso all'impresa in caso d'intervento anche in giorni festivi, di giorno o di notte e in orari diversi da quello normale di lavoro.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori resta stabilito in giorni ²⁰ ~~120~~ (gg. Centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori medesimi risultante dal relativo verbale.

Art. 9 – Adempimenti specifici dell'appaltatore

L'impresa, anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali ecc.), dovrà garantire la presenza operativa di almeno due squadre tipo, le quali, con il supporto di macchinari e delle attrezzature necessarie ad un intervento di emergenza, dovrà intervenire immediatamente su richiesta telefonica dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le squadre saranno così composte:

- a) N° 1 assistente tecnico dell'impresa (figura responsabile);
- b) N° 2 operatore macchine;
- c) N° 1 operaio qualificato;
- d) N° 2 operaio comune;

Ogni squadra dovrà essere fornita dai seguenti macchinari:

- 1) N° 2 autocarri;
- 2) N° 1 rullo compressore di adeguato peso;
- 3) N° 1 pala meccanica.

In caso di comprovata necessità a giudizio insindacabile del Comune, l'impresa dovrà utilizzare altro personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui alle "squadre tipo".

Sarà cura dell'appaltatore produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari della ditta, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici. Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati:

- il domicilio della ditta completo di recapito telefonico;
- il domicilio dell'assistente tecnico dell'impresa, completo di recapito telefonico, responsabile della squadra operativa;
- il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);
- I nominativi dei dipendenti dell'impresa da impiegarsi in lavori connessi al presente appalto;
- l'elenco delle macchine operatrici in dotazione all'impresa.

I dati prima riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione del responsabile tecnico della squadra operativa di emergenza, a mezzo comunicazione scritta al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (sezione strade).

Art. 10 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa – Cauzione provvisoria e definitiva-

Ai sensi dell'articolo 129 del D.L. 163/2006 l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Per quanto concerne la cauzione provvisoria e definitiva che l'Appaltatore dovrà presentare al momento dell'offerta e della stipula del contratto si fa esplicito riferimento agli art. 75 e 113 del D.L. 163/2006

Art. 11 – Oneri e obblighi dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
- le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 x 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisori in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;
- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore;
- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (*prove preliminari di qualificazione*);
- l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (*prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo*);
- dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 2 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;
- la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione dei Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione dei Lavori in triplice copia, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. Qualora l'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parti di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Ministero dei LL. PP., solo tramite l'appaltante;
- all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro. Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro. Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegue.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante,

da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita

Art. 12 – Responsabilità dell'appaltatore

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'impresa ha l'obbligo di controllare lo stato di manutenzione delle strade pubbliche ricadenti nel territorio comunale, e di porre in essere tempestivamente protezioni, segnalazioni e delimitazione delle anomalie più pericolose esistenti sulla sede stradale, intervenendo immediatamente per l'eliminazione del pericolo, segnalandone immediatamente la presenza all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 13 obblighi dell'Impresa in materia di sicurezza

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e l'R. S. P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con l'ausilio dell'R. S. P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Considerato che la natura giuridica del contratto di manutenzione straordinaria, è destinato a soddisfare l'interesse pubblico sostanziale di assicurare interventi amministrativi ed operativi immediati, in consonanza con la natura accidentale, imprevedibile e quasi sempre urgente di ogni esigenza di manutenzione, si può agevolmente rilevare che è idealistico predisporre in anticipo previsioni tecnico-progettuali specifiche stante la natura occasionale ed imprevedibile dei vari interventi.

Nel piano di sicurezza di progetto vengono indicati solo alcune lavorazioni di manutenzione che normalmente vengono eseguiti.

Ogni qualvolta dovranno essere eseguiti lavorazioni diverse dovrà essere predisposto un piano di sicurezza e di coordinamento specifico, conformemente all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. N° 81 del 9/4/2008.

Pertanto, per dare attuazione concreta alle norme sulla sicurezza dei cantieri, il committente o il responsabile dei lavori incaricato, qualora non ritenessero di svolgere essi stessi le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, avranno l'obbligo di designare i coordinatori suddetti per la redazione del piano di sicurezza concreto ogni qualvolta il singolo intervento ordinato all'appaltatore nell'ambito del contratto di manutenzione comporti l'apertura di:

- a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
- b) cantieri la cui entità presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
- c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
- d) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari come di seguito elencati:
 - 1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1.50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
 - 2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
 - 3) Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
 - 4) Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
 - 5) Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
 - 6) Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
 - 7) Lavori subacquei con respiratori.
 - 8) Lavori in cassoni ad aria compressa.
 - 9) Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
 - 10) Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Al piano di sicurezza così redatto, l'imprenditore potrà proporre modificazioni o integrazioni sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa si obbliga di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

L'impresa è responsabile in rapporto al Comune delle osservanze delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna, per quanto riguarda il piano di sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto sancito dall'art. 18 della legge 10.3.1990, n° 55 e dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991, n° 55, a compiere i seguenti adempimenti

- A trasmettere alla stazione appaltante, al fine di consentire alle autorità preposte la possibilità di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri, il piano stesso prima dell'inizio dei lavori e, comunque non oltre 30 giorni dalla data d'inizio dei singoli interventi.

- Ad aggiornare di volta in volta tale piano, coordinandolo con tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i singoli piani redatti dalle diverse imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'appaltatore principale.

- A nominare un direttore tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano di sicurezza come sopra predisposto, e comunicare tale nominativo all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori.

- A trasmettere al Direttore dei lavori:

- 1) La documentazione di avvenuta denuncia dell'appalto agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di verbale di consegna degli stessi.

- 2) Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto dell'emissione dei singoli certificati di pagamento ove in tal senso li pretenda il Direttore dei lavori.

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, gli impegni sopra esposti faranno carico all'impresa mandatario o capogruppo.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro o da altri Enti, il Comune procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa, delle somme così accantonate non sarà effettuato fino a quando dagli Enti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 14 – Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 15 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell'elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

Art. 16 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale

In base all'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile all'impresa appaltatrice dei lavori.

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori per un importo complessivo pari ad **€. 25.000,00 (euro venticinquemila/00)** al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benessere della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dall'art. 141, comma 9 del D.L. 163/2006.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e l'Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall'art. 133, comma 1, D.L. 163/2006 e ai sensi dell'art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 17 – Prezzi unitari – Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D.L. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (art. 133, comma 3, D.L. 163/2006).

Art. 18 – Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 (D.L. 163/2006) ai punti a), b), c), d), e); senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al capitolato speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 19 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche della Calabria.

Art. 20 – Avvalimento. (art. 49 D.L. 163/2006)

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione, verificabile nei modi di legge, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di gare pubbliche e per la stipula dei relativi contratti;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera b);
- d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata nelle firme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Si avverte che:

nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli atti saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di propria competenza;

il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;

le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici;

non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non potrà assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario; questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento.

Art. 21 – Personale dell'impresa – disciplina nei cantieri – capacità tecnica dell'impresa

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e, adeguato numericamente alle necessità.

L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze. La capacità tecnica dell'impresa dovrà essere provata mediante:

- a) l'elenco autenticato dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisando se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito.
- b) una dichiarazione autenticata indicante l'organico medio annuo dell'impresa, con riferimento agli ultimi 3 anni.
- c) una dichiarazione autenticata indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dei lavori.

Tali documenti dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione alla gara d'appalto.

Art. 22 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori

L'impresa ha l'obbligo di controllare lo stato di manutenzione delle strade pubbliche ricadenti nel territorio comunale, e di porre in essere tempestivamente protezioni, segnalazioni e delimitazione delle anomalie più pericolose esistenti sulla sede stradale, segnalandone immediatamente la presenza all'Ufficio Tecnico Comunale.

I danni arrecati agli utenti della strada, derivanti dalla mancata osservanza del presente articolo sono a totale carico dell'Impresa, anche se il fatto dannoso si sia verificato su una strada pubblica di interesse comunale, che non sia in atto interessata da alcun lavoro di manutenzione

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 23 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 134, D.L. 163/2006.

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

(per i lavori i cui cantieri sono sottratti agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008)

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Parte II – Prescrizioni tecniche

Art. 24– Descrizione sommaria delle opere

L'oggetto concreto di ogni intervento di manutenzione stradale sarà individuato in modo preciso all'atto dell'approvazione della singola perizia esecutiva o dell'ordine di servizio emesso dall'Ufficio tecnico comunale (sez. strade)

In via puramente indicativa ed esemplificativa, possono così riassumersi:

- a) pavimentazioni stradali;
- b) manti stradali eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti;
- c) opere in cls (cunette);
- d) ricarica in misto stabilizzato;

Art. 25 – Materiali in genere

L'Appaltatore potrà procurarsi i materiali dove riterrà opportuno e conveniente, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, questi siano riconosciuti di buona qualità e rispondenti ai requisiti designati per natura, idoneità durabilità e applicazione.

Salvo prescrizioni speciali, tutti i materiali dovranno essere procurati dall'Impresa, la quale non avrà titolo per accampare pretese o sollevare eccezioni qualora durante l'esecuzione dell'appalto i materiali non fossero più rispondenti ai prescritti requisiti per causa dipendente dai fornitori dell'appaltatore.

Art. 26 – Tracciamenti

L'Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 27 – Scavi

Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati e le scarpate corrispondano all'inclinazione indicata in progetto, impedendo scoscendimenti e franamenti, restando totalmente responsabili di eventuali danni alle persone e alle opere. L'appaltatore è altresì obbligato a provvedere, a proprie cure e spese, alle disposizioni pattuite e impedirgli.

L'appaltatore dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti a mantenere efficiente le acque.

I materiali inutilizzabili a giudizio della Direzione Tecnica dovranno essere portati a rifiuto, fuori della sede stradale e depositati in luoghi che non arrechino danno ai lavori o alle proprietà private e pubbliche.

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare a spese dell'appaltatore i materiali depositati in contravvenzione al presente articolo.

Art. 28 – Formazione rilevati

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in genere e salvo diversa prescrizione della Direzione Tecnica, i materiali di scavo. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di scavo, si provvederanno i materiali occorrenti scavandoli da cave di prestito, da aprirsi dove l'impresa riterrà opportuno, sempre che le materie da portare in rilievo siano riconosciute idonee dalla Direzione Tecnica.

Tutte le spese relative all'apertura, coltivazione, manutenzione e sistemazione definitiva alla fine dello sfruttamento delle cave, sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore il quale, è altresì responsabile dell'osservanza delle

rescrizioni minerarie e forestali, degli eventuali danni a persone o cose; a carico dell'appaltatore è anche il trasporto del materiale dalle cave al luogo di impiego.

I materiali da trasportare nei rilevati dovranno essere preventivamente espurgati da canne, radici, erbe e qualsiasi altro materiale estraneo, e disposti in rilevato a cordoli di conveniente altezza.

I riporti di materiali sciolti terrosi dovranno essere costipati al 90% della densità massima.

La Direzione dei Lavori potrà chiedere la compattazione meccanica con umidificazione alla densità ottima.

Non sarà ammessa nessuna sospensione della costruzione di rilevati senza prima avere assicurato lo scolo delle acque meteoriche.

Art. 29 - Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento, oltre a quelli indicati nell'art. 29 necessari per la formazione del corpo stradale, si intendono quelli necessari per lo spianamento e la sistemazione del terreno, tagli di terrapieni, formazione di piani di appoggio di platee di fondazioni, tutti i tagli a sezione aperta necessari all'impianto di opere d'arte stradale, la formazione di vespai, di trincee ecc. e in generale tutti gli scavi eseguiti a sezione aperta, su vasta superficie, ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitando il sollevamento, sia pure con formazione di rampe provvisorie.

Art. 30 - Scavi a sezione obbligata

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione ristretta necessari per dar posto alle fondazioni di muri, alle condutture, ai fossi, alle cunette ecc.

I disegni, forniti di volta in volta dalla Direzione lavori, si intendono solo indicativi delle profondità degli scavi di fondazione i quali dovranno essere spinti fino al limite che verrà ordinato dalla Direzione Tecnica.

L'appaltatore non potrà iniziare la costruzione delle murature se prima la Direzione lavori non avrà accettato i piani delle fondazioni.

L'impresa si obbliga di armare e sbadacchiare le pareti degli scavi di fondazione e di adottare, di propria iniziativa, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle persone e delle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento di danno verificatosi per inottemperanza alle prescrizioni del presente articolo o alle norme di sicurezza impartite dalla competenti autorità.

L'impresa si obbliga, infine di riempire e, se necessario costipare i vuoti che rimanessero intorno alle murature di fondazione.

Art. 31 - Pavimentazione stradale

La posa in opera di pavimenti dovrà avvenire con cura e diligenza in modo da ottenere piani esatti, fissaggio perfetto al sottostrato, completa aderenza tra i singoli elementi orizzontali.

L'appaltatore si obbliga di impedire, per un tempo determinato dalla DD.LL. dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, il passaggio diretto delle persone, degli animali e dei mezzi, all'uopo predisponendo a proprie spese tavolati e altro materiale di protezione onde consentire alle persone l'accesso alle abitazioni.

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbono eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la assicciata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, o da dimensioni convenientemente assortite.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a tutte spese e cure dell'impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno campioni che, a cura e spese dell'Impresa, saranno avviati ai laboratori per le occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di laboratorio e del preventivo benessere della DD.LL. sulla fornitura del conglomerato bituminoso, l'Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

Il materiale di massiccata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in catoste pure geometriche sui bordi della strada od in adatte località adiacenti agli effetti della misurazione, qualora non sia diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massiccata, ad opera finita, abbia il profilo e le sezioni trasversali che saranno stabiliti dalla Direzioni Lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massiccata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo N° 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione (1953).

Per la formazione della massiccata il materiale, dopo la misurazione deve essere steso in modo regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole, e se possibile mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Alla cilindratura delle massicciate si provvederà con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a 3 Km.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto è richiesto al loro perfetto funzionamento.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale.

In caso di pioggia, e comunque in tutti i periodi in cui la superficie stradale è troppo fredda ed umida per poter eseguirsi l'applicazione del bitume a caldo, per gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari si farà uso di conglomerato bituminoso a freddo.

Art. 32 - Fondazione in misto stabilizzato

Questo tipo di fondazione stradale è realizzata con una miscela di terre stabilizzate granulometricamente e costituite, per gli inerti di dimensioni maggiori, da ghiaie o prodotti di cava frantumati; le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno essere le seguenti:

- 1) gli aggregati dovranno avere una conformazione cubica o con sfaccettature ben definite (sono escluse le forme lenticolari o schiacciate) con dimensioni inferiori od uguali a 71 mm.;
- 2) granulometria compresa nel fuso determinato dai dati riportati a seguire:
Crivelli e setacci U.N.I. quantità passante %

totale in peso

crivello 71 100

" 40 75-100

" 25 60-80

" 10 35-67

" 5 25-55

setaccio 2 15-40

" 0,4 7-12

" 0,075 2-10

3) rapporto tra la quantità passante al setaccio 0,075 e la quantità passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles compiuta sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65, salvo diversa richiesta della direzione dei lavori e salvo verifica dell'indice di portanza CBR che dovrà essere, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua del materiale passante al crivello 25, non minore di 50.

Posa in opera

Il piano di posa della fondazione stradale dovrà essere verificato prima dell'inizio dei lavori e dovrà avere le quote ed i profili fissati dal progetto.

Il materiale sarà steso in strati con spessore compreso tra i 10 ed i 20 cm. e non dovrà presentare fenomeni di segregazione; le condizioni ambientali durante le operazioni dovranno essere stabili e non presentare eccesso di umidità o presenza di gelo. L'eventuale aggiunta di acqua dovrà essere eseguita con idonei spruzzatori.

Il costipamento verrà eseguito con rulli vibranti gommati o metallici secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei lavori e fino all'ottenimento, per ogni strato, di una densità non inferiore al 95% della densità indicata dalla prova AASHO modificata (AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4").

Negli spessori e nelle sagome delle superfici sono consentite delle tolleranze che verranno, di volta in volta fissate dal direttore dei lavori.

Art. 33 - Conglomerati bituminosi a caldo per strati di collegamento e di usura-riparazione buche

La pavimentazione è costituita da due strati di conglomerato bituminoso (se il progetto non prevede diversamente) steso a caldo: il primo è lo strato inferiore di collegamento (binder) normalmente dello spessore di cm. 7 ed il secondo è lo strato finale di usura generalmente dello spessore di cm. 3.

La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati sarà costituita da graniglie, sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici e compattati con rulli gommati o metallici di adeguato peso.

Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide, completamente puliti ed esenti da polveri o materiali organici; non è consentito l'uso di aggregati con forma piatta o lenticolare e superfici lisce.

Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di collegamento (binder) e dello strato di usura (tappetino) dovranno essere conformi alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.

Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della direzione dei lavori, dei requisiti richiesti per il piano di fondazione.

Dopo questa verifica verrà steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno strato di emulsione bituminosa, basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg./mq.

Prima della stesa dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata.

Nel caso di stesa in due tempi del conglomerato bituminoso si dovrà procedere alla posa in opera dei due strati sovrapposti nel tempo più breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq.

L'esecuzione della stesa verrà effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato finito, perfettamente sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di segregazione. Per garantire la continuità e l'efficacia dei giunti longitudinali dello strato di usura si dovrà eseguire la stesa con due macchine parallele e leggermente sfalsate.

Nei punti di giunto con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi si dovrà procedere alla posa del nuovo strato solo dopo aver spalmato una quantità idonea di emulsione bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso lo strato precedente dovrà essere tagliato nel punto di giunto per avere un'interruzione netta.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovrà avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i vari strati.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovrà essere effettuato con mezzi idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati superficiali.

La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovrà essere inferiore ai 140 gradi C.

Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da non

compromettere la qualità del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densità richiesti, si dovrà interrompere il lavoro e procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi procedere, successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri dell'appaltatore.

La compattazione dei vari strati dovrà avere inizio subito dopo le operazioni di posa e progredire senza interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sarà realizzata con rulli gommati o metallici con pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densità ottenibili. Al termine della compattazione gli strati di collegamento e di usura dovranno avere una densità uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla stesa su carote di cm. 10 di diametro.

Controlli dei requisiti

Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a +/-3% sulla percentuale riportata dalla curva granulometrica adottata e di +/-1,5% sulla percentuale di additivo.

Le eventuali variazioni di quantità totali di bitume non dovranno essere superiori a +/-0,3.

Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:

- a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;
- b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;
- c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilità e rigidità Marshall.

Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle caratteristiche del bitume e dell'umidità residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito registro affidato all'appaltatore.

Per l'impiego, la qualità le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'Impresa sarà tenuta a prestare in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati e posti in opera, presso un Istituto sperimentale ufficiale. Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benessere della Direzione Lavori sulla fornitura del conglomerato bituminoso, l'Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che per cause qualsiasi abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamenti, abrasioni superficiali e deformazioni della sagoma stradale.

La riparazione di buche stradali dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti modalità:

- 1) taglio della pavimentazione bitumata intorno alla buca, con apposita macchina taglierina; il taglio della superficie dovrà avere andamento regolare e distare non meno di 30 cm. dal bordo dell'impronta della buca da riparare.
- 2) Scavo per la pulitura della buca e pulizia della superficie di attacco con l'obbligo del carico sui mezzi di trasporto, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spesa dell'impresa.
- 3) Spargitura di emulsione bituminosa al 60% di bitume in quantità minima di Kg. 0,45 per mq.
- 4) Spargitura di conglomerato bituminoso (tappetino) confezionato in conformità a quanto descritto all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto da costipare con rullo o piastra vibrante fino a raggiungere la stessa quota del piano stradale esistente e la perfetta omogeneità con quest'ultimo, nel rispetto delle pendenze per lo smaltimento delle acque.

Art. 34 - Misurazione dei lavori

La determinazione delle varie quantità di lavoro, per tutti i lavori appaltati, avverrà con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. In particolare si conviene quanto appresso:

- 1) Scavi e rilevati saranno contabilizzati separatamente lo scavo per l'apertura della sede stradale incluso il trasporto a rifiuto e lo scavo proveniente da cave di prestito esso pure comprensivo, del trasporto e si corrisponderà un separato compenso per la formazione del rilevato.

Per tutti gli scavi e rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale il relativo volume verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate facendo riferimento alle sezioni indicate nel profilo longitudinale. Le cave di prestito si misureranno con il loro effettivo secondo progetto.

Nei prezzi si intendono compresi i corrispettivi per tagli di alberi, estirpazioni di ceppaie ecc..

- 2) Scavi di sbancamento - Gli scavi di sbancamento saranno determinati con il metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio con l'impresa al momento della consegna dei lavori. Nei prezzi si intendono compresi i corrispettivi per i tagli alberi, estirpazione di ceppaie ecc., le spese per la regolarizzazione delle scarpate, la formazione di gradoni, i reinterri, le spese per le armature delle pareti degli scavi e le puntellature di ogni genere.

- 3) Scavi di fondazioni - Saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della semisomma delle basi per la profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento e del terreno naturale quando lo scavo di sbancamento non viene eseguito. Negli scavi per la posa in opera di condotte fognanti, pozzetti, caditoie stradali, le pareti saranno verticali, escluso ogni compenso per scavi maggiori di quelli richiesti.

- 4) Demolizioni - I prezzi indicati in tariffa per le demolizioni dei selciati, pavimenti e massicciate stradali, si riferiscono alla effettiva superficie di pavimentazione demolita e sono comprensivi della cernita e accantonamento dei materiali. I prezzi per la demolizione di murature si applicheranno, al volume effettivo delle murature da demolire e saranno anch'essi comprensivi della cernita, accantonamento e trasporto a rifiuto dei materiali.

- 5) Riempimenti in pietrame - I riempimenti di pietrame a secco di gabbionate, a ridosso delle murature e per la formazione di vespai, drenaggi, fognature e simili, sarà valutato a metro cubo per il volume effettivo e col prezzo di elenco.

- 6) Calcestruzzi - I calcestruzzi di cemento per manufatti, sottofondo e pavimentazioni saranno pagati a metro cubo e misurati in opera sulla base delle dimensioni prescritte, esclusa ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

- 7) Cemento armato e precompresso - Il conglomerato per i lavori in cemento armato sarà valutato per il suo volume effettivo escluso il ferro che verrà pagato a parte.

Nei prezzi di elenco si intendono compresi gli stampi di ogni forma, le casseforme, le armature in legname, i palchi e gli innalzamenti dei materiali.

- 8) Lastroni di copertura - I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie e i prezzi saranno compresi del ferro occorrente per l'armatura, della malta per fissarli in opera, degli stampi, delle armature, dei palchi.

- 9) Massicciate e vespai - Saranno valutati a metro cubo di materiale in opera. Nei prezzi si intendono compresi

tutti oneri per la fornitura e posa in opera dei materiali.

10) Pavimenti e trattamenti superficiali, manti di conglomerato bituminoso, pavimentazione di cemento – Il computo verrà fatto per la sola superficie vista, in metri quadrati, intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo con le modalità e norme indicate. Per i conglomerati bituminosi, ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume.

Le pavimentazione di conglomerato bituminoso (tappetino) posto in opera su vecchi manti bituminosi, che non hanno uno spessore uniforme e per i quali non è possibile stabilire con precisione lo spessore, e che comunque non siano riportabili a figure geometriche regolari, si valuteranno a metro quadrato adottando il seguente metodo di misurazione:

1° la misura verrà effettuata a metro cubo sugli autocarri prima della posa in opera;

2° a tale misura verrà applicata una riduzione del 15% per compattazione;

3° la misura così determinata verrà divisa per lo spessore (mt. 0,03) ricavando in tal modo i metri quadrati di pavimentazione ai quali si applicherà il prezzo di elenco relativo N° 20.

Art.35- Disposizioni generali relativi ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - invariabilità dei prezzi-

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dalla direzione lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite ed effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzioni del pattuito ribasso d'asta saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco che segue.

Essi si intendono remunerativi:

a) per i materiali, di ogni spesa per fornitura, trasporto, noli, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna esclusa, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori, anche se fuori strada.

b) per gli operai e mezzi d'opera, di ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni e accessorie di ogni specie, beneficio ecc.;

c) per i noli, di ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo, di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di occupazioni temporanee e diverse, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, nonché i prezzi e compensi a corpo, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili.

Art.36 normativa antimafia

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

La stipulazione del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 37 osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Art 38 riservatezza delle informazioni

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo

Allegato "B"

PSR Calabria 2007 – 2013 – PIAR Viv'Amenity –
Progetti integrati per le Aree Rurali Annualità 2010 /2011

CITTA' DI VIBO VALENTIA


Prov. di Vibo Valentia

Oggetto : Progetto Def.-Esecutivo per la sistemazione delle strade rurali
denominate: Ceramidio-Malacorona e Giampiera.

Committente: Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Tav. n.° - 6 – ELENCO PREZZI

I Progettisti:
Arch. Giuseppe Petruzza
Geom. Vincenzo Romeo



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N.P. 01	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia. euro (uno/04)	mq	1,04
Nr. 2 N.P.02	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (ventisette/00)	mc	27,00
Nr. 3 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (otto/55)	mc	8,55
Nr. 4 PR.E.00310. 010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ² euro (centodieci/08)	mc	102,08
Nr. 5 PR.E.00310. 010.d	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 300 kg/m ² euro (centootto/41)	mc	108,41
Nr. 6 PR.E.00330. 010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione euro (trentaquattro/29)	mq	34,29
Nr. 7 PR.E.00740. 040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20,30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm euro (trentadue/00)	mc	32,00
Nr. 8 PR.U.00240. 010.d	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m ² . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m ² ; DN 350 mm e d im/min 300 mm euro (trentadue/29)	m	32,29
Nr. 9 PR.U.00420. 010.f	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm euro (ottantaquattro/59)	cad	84,59
Nr. 10 PR.U.00510. 190.a	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfiacco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato euro (sei/91)	mq	6,91
Nr. 11 PR.U.00520. 100.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m ² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi euro (zero/65)	mq	0,65
Nr. 12 PR.U.00520. 180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrice, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%; Crivello 15 = passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra 4%-5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 9 kN; una rigidità Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%-7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm ² (UNI EN 12697-23). euro (centocinquantasette/29)	mc	157,29
Nr. 13	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea		

